RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 14

L'associazione professionale forense

L'attivita' professionale dell'avvocato puo' essere esercitata in forma associata, unitamente ad altri liberi professionisti purche' iscritti ad albo professionale. All'associazione professionale forense devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo e comunque la maggioranza degli associati deve essere costituita da avvocati. L'associazione riporta nella sua denominazione l'indicazione "associazione" o "studio associato". Ciascun associato, anche disgiuntamente, ha la legittimazione processuale dell'associazione, salvo diverso accordo. Il mandato conferito ad un'associazione professionale forense consente a ciascun associato indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della medesima associazione. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attivita' proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se gli associati sono in maggioranza avvocati iscritti all'albo. L'associazione e' obbligata a comunicare al consiglio dell'ordine di appartenenza il venir meno del requisito soggettivo necessario ai fini dell'iscrizione al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le associazioni professionali forensi sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione e' fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. L'associazione puo' avere sedi secondarie. Il contratto associativo deve indicare:

a) la sede;

b) la durata;

c) i conferimenti degli associati, specificando la collaborazione effettivamente svolta all'interno dello studio o i mezzi conferiti per lo svolgimento dell'attivita';

d) la garanzia e i rischi dei conferimenti;

e) le modalita' di ripartizione nei guadagni e nelle perdite;

f) la restituzione dei beni conferiti in godimento;

g) le cause di recesso e le regole di liquidazione della quota dell'associato receduto;

h) le specifiche ipotesi di esclusione dell'associato;

i) le cause di scioglimento dell'associazione. L'associato puo' essere escluso dagli altri associati se sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con

provvedimento disciplinare definitivo. In tal caso, l'esclusione e' deliberata dalla maggioranza degli associati, non computandosi nel numero di questi l'associato da escludere, ed ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione all'associato escluso. Entro questo termine l'associato escluso puo' fare opposizione davanti al tribunale, il quale puo' sospendere l'esecuzione. Se l'associazione si compone di due associati, l'esclusione di uno di essi e' pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro. Salva la fase cautelare della sospensione del provvedimento di esclusione, il ricorso all'autorita' giudiziaria deve essere preceduto a pena di improcedibilita' dal tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta l'associazione; durante il tentativo di conciliazione avanti al consiglio dell'ordine rimane sospeso il termine per l'opposizione al provvedimento di esclusione. La cancellazione o radiazione dell'associato dall'albo nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione di diritto dall'associazione. Gli avvocati e le associazioni professionali forensi di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile. Ogni avvocato associato e' tenuto, per conto dell'associazione, al rispetto degli obblighi derivanti dagli oneri previdenziali come definiti dai regolamenti della Cassa forense. Le associazioni professionali forensi uniformano il contratto associativo alle disposizioni del presente decreto entro un anno dalla sua data di entrata in vigore.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	II — Modalità di svolgimento della professione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-14-l-associazione-professionale-forense

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it